

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE**

**Circolare N. 50**

**Div. Prev. – Sez. I  
Prot. N 15744/4106/1**

**Roma, 07 luglio 1972**

**OGGETTO: D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 - Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione - Chiarimenti.**

Al fine di rendere uniforme l'interpretazione della norma indicata all'art. 25 del D.P.R. 208/71, si precisa che nel locale deposito attrezzi attinenti all'impianto possono essere consentiti interventi tecnici sugli impianti di G.P.L. installati a bordo di autovetture.

Tale locale, a non meno di 10 m. dai punti pericolosi dell'impianto, non dovrà comunque avere superficie superiore a 70 metri quadrati.